

a uno spiegamento di forze impressionante: carabinieri, polizia, corpo forestale, non ho contato quanti tutori dell'ordine ci fossero esattamente, penso circa una trentina. Cosa era successo di così straordinario? Con un provvedimento urgente la Procura di Udine aveva disposto il sequestro e la distruzione del mais Ogm seminato in quel campo (adiacente la strada sopra menzionata) da Fidenato, quindi si stava eseguendo l'operazione notificata. So che sul tema Ogm ci sono fazioni contrapposte, capisco la prudenza degli organi preposti all'ordine pubblico, ma mi chiedo chi paga tutti quegli addetti? Dal mio punto di vista (senza voler insegnare niente a nessuno), una ordinanza di sequestro e interdizione dell'area sequestrata non autorizzata, con due poliziotti e due cani addestrati potevano essere sufficienti. Credo che serva trovare il giusto equilibrio sulla gestione delle risorse, soprattutto umane, altrimenti diventa molto difficile per i cittadini capire, quando

spontaneamente e della creatività. Dissento perché l'ente pubblico deve evitare di compiere scelte ideologiche e deve limitarsi a valorizzare e sostenere quanto la società è capace di produrre, secondo il noto principio di sussidiarietà. Per rendere possibile ciò basterebbe applicare la regola del finanziamento parziale delle iniziative culturali, concedendo alle stesse una percentuale del costo dei vari progetti. La parte restante dovrebbe essere coperta da sponsorizzazioni e dal lavoro volontario delle associazioni, che dovrebbe essere adeguatamente riconosciuto, applicando tassativamente la regola del divieto di pagamento per prestazioni di soci o parenti degli stessi. In altre occasioni ho criticato poi la scelta operata da parte degli enti pubblici di privilegiare i grandi eventi, opzione che toglie risorse essenziali alle realtà culturali medio-piccole. Credo che compito dell'ente pubblico sia quello di stabilire delle regole



■ Nella foto gli studenti del III anno del primo corso di tecnici sanitari di radiologia medica della Regione Fvg in visita agli stabilimenti della Ferrania. Gli esami di abilitazione all'esercizio della professione sanitaria vennero sostenuti il 10 luglio 1974.

che permettano a tutti di operare nell'ambito culturale, un po' come avviene in un mercato, in cui si stabiliscono pesi e misure uguali per tutti, evitando i clamorosi privilegi di cui godono alcune associazioni, in cui tra l'altro non è chiaro il confine tra profit e non profit. Sarebbe poi importante che nei grandi eventi fosse rispettato il pluralismo dell'offerta culturale e non fossero di casa sempre i soliti noti, come avviene troppo spesso in festival e concorsi letterari.

Roberto Castenetto
Presidente del Centro culturale
"Augusto Del Noce"
di Pordenone

VARIANO Sul direttivo della Pro loco

■ Il nuovo Consiglio Direttivo della Pro Loco "Pro Variano" (nel quale sono presenti anche consiglieri del precedente mandato) ritiene di dover chiarire alcuni punti in relazione a quanto scritto dal socio Roberto Botter. Preme precisare che la "Pro Variano" collabora con soci e non in armonia, e che nessuna contestazione è mai stata rivolta alla predetta. Solare esempio è l'impegno che decine di varianesi stanno approfondendo nello svolgimento del "Luglio Varianese"

in corso fino al 20 luglio, che sta procedendo in un clima sereno. Approfitto di questa occasione per ringraziare a nome mio e del Consiglio coloro che stanno impiegando gratuitamente energie e tempo per far proseguire la tradizione del "Luglio Varianese". Il nostro obiettivo è quello di conservare e migliorare lo spirito associativo e di collaborazione da parte di tutti, pertanto la pubblicazione su quotidiani/social media, di questioni che potrebbero essere risolte personalmente tra gli interessati, non aiuta a mantenere unita la nostra piccola comunità. Si invitano tutti i soci indistintamente ad avere

UDINESE/2

Giusta la decisione di Scuffet

■ Si è conclusa in maniera positiva per noi tifosi dell'Udinese la vicenda Scuffet Atletico Madrid. Come tifoso bianconero e come friulano sono contento della decisione del ragazzo e della società di trattenerne ancora colui che in breve tempo è entrato nel cuore dei tifosi dell'Udinese per la sua appartenenza a questa terra e per il suo modo di comportarsi che incarna il carattere di noi friulani. Sicuramente Simone nella sua carriera avrà le possibilità di migliorarsi sia sotto il profilo tecnico e perché non anche economico, ma visto che è da poco maggiorenne e deve raggiungere quegli obiettivi come tutti i ragazzi della sua età la decisione presa di rimanere in Friuli si conferma la scelta migliore.

Giovanni Paoloni Jenco
Orsaria di Premariacco

Mutui prima casa, come cambia il regime delle detrazioni fiscali

■ Qual è il regime di detrazione degli interessi su mutui per l'acquisto della prima casa? Bisogna far riferimento alla data di stipula del contratto di mutuo e al momento in cui il contribuente ha posto nell'abitazione la residenza abituale. Vi sono mutui stipulati anteriormente al 1° 01.1993, mutui stipulati tra il 1° 01.1993 fino al 31.12.2000, mutui stipulati a partire dal primo gennaio 2001. Per i contratti di mutuo stipulati anteriormente al 1° 01.1993, le condizioni per fruire della detrazione (max € 4.000,00 per ciascun intestatario) sono che l'unità immobiliare doveva essere già adibita ad abitazione principale alla data dell'8.12.1993

e che nella rimanente parte dell'anno e negli anni successivi il contribuente non deve avere variato l'abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro. Per quanto riguarda i mutui stipulati dal 1° 01.1993 fino al 31.12.2000, la detrazione va calcolata su un importo massimo di € 4.000,00 complessivi ed è ammessa se l'immobile è stato adibito ad abitazione principale entro 6 mesi dall'acquisto (ovvero entro l'8.06.1994 per i soli mutui stipulati nel corso del 1993) e che l'acquisto dell'immobile sia avvenuto nei sei mesi antecedenti o successivi alla stipula del mutuo. Per i mutui stipulati a partire dal 1° 01.2001, vale la regola secondo la quale la detrazione va

calcolata su un importo massimo di € 4.000,00 complessivi ed è ammessa a condizione che l'immobile sia stato adibito ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto. Inoltre, l'acquisto dell'immobile deve avvenire entro l'anno antecedente o successivo alla stipula del mutuo. Ne deriva che potrebbero passare anche due anni dalla data di stipula del mutuo a quella in cui il contribuente stabilisce la propria dimora nell'abitazione. Si deve tener presente che per quanto concerne i mutui stipulati nel corso del 2000 può accadere che: l'unità immobiliare è stata acquistata nel corso del 2000, ed il termine semestrale (previsto dalla precedente disposizione) per

adibire la stessa ad abitazione principale non risultava pendente alla data del 1° 01.2001. In questo caso il contribuente, per poter portare in detrazione gli interessi passivi, deve avere adibito l'immobile ad abitazione principale obbligatoriamente entro sei mesi dalla data dell'acquisto; l'immobile è stato acquistato nel corso del 2000, ed il termine semestrale risultava pendente alla data del 1° 01.2001. Qui, invece, il contribuente, per fruire del beneficio, aveva un anno di tempo per adibire l'immobile a propria abitazione principale.

Fabio Ferrara
dottore commercialista

In collaborazione con
Professionisti.it
il primo network dei professionisti in Italia
www.professionisti.it
Numero Verde 800 901 335
Email: info@professionisti.it

A quali parenti vanno i permessi per i disabili?

Quali parenti hanno diritto alla fruizione dei permessi per disabili?

Il ministero del Lavoro è intervenuto nuovamente a dar risposta all'interpello 26.6.14 n.19 relativo alla possibilità, per parenti e affini di terzo grado, di assistere persona con handicap di particolare gravità (non ricoverata a tempo pieno) a prescindere dall'esistenza di parenti e affini dell'assistito di primo e secondo grado in grado di assisterlo. Legittimati a fruire dei 3 giorni di permessi mensili retribuiti per assistere una persona in situazione di gravità sono in ordine di priorità il coniuge e il parente o affine entro il

secondo grado. Il parente o affine di terzo grado può intervenire al pari dei familiari ammessi dalla norma solo quando i genitori o il coniuge della persona da assistere: abbiano compiuto i sessantacinque anni di età; siano anch'essi affetti da patologie invalidanti; siano deceduti o mancanti. L'INPS ha precisato che per "mancanti" si debba intendere oltre alle cause naturali e giuridiche quali la morte, il celibato o lo stato di figlio naturale non riconosciuto anche quelle condizioni che per legge sono assimilabili, perdurino nel tempo e siano certificabili dall'autorità giudiziaria o altra autorità pubblica come i casi di divorzio, separazione legale o abbandono. Invece per le patologie invalidanti e permanenti si deve far riferimento a quelle previste dall'art. 4, comma 2 della legge n. 53/2000.

Fabio Arda
consulente del lavoro